

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2016, N. 50

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10  
“NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E  
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO”

---

*Antonio Mastromeo*

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 14 quinquies della l.r. 10/1997)*

**1.** La lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 quinquies della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), introdotta dall'articolo 12 della l.r. 18/2015, è sostituita dalla seguente:

“e) separare i cuccioli di cane e gatto dalla fattrice prima dei sessanta giorni di vita;”.

**2.** La lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 quinquies della l.r. 10/1997, da ultimo modificata dal comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 28/2015, è sostituita dalla seguente:

“f) tenere animali in gabbia se non per esigenze sanitarie qualora prescritto dal medico veterinario, ovvero per il tempo necessario al loro trasporto fino all'arrivo a destinazione. Nel caso di soste, tale periodo può essere prolun-

gato per un massimo di due ore. Nel caso di partecipazione a manifestazioni autorizzate, la permanenza in gabbia può essere consentita per il tempo necessario e comunque non superiore alle tre ore consecutive. Sia nel caso di sosta che di manifestazioni la permanenza è consentita sotto il diretto controllo del proprietario o del controllore, purché gli animali contenuti in gabbia siano adeguatamente protetti dal sole e dalle intemperie e abbiano l'acqua a disposizione;”.

IL PRESIDENTE

(Antonio Mastrovincenzo)

